

PARTE QUINTA

IL GIUDIZIO SULLE PRETESE CAUTELARI AZIONATE E IL DISPOSITIVO

01. Il contesto cautelare e il metro di proporzionalità ed adeguatezza.

E' appena il caso di evidenziare la pericolosità insita nella iscrizione del delitto di cui al capo a) della imputazione cautelare.

Basterebbe por mente al *periculum libertatis* costituito dalle esigenze di tutela della collettività connesse alla pericolosità sociale del soggetto, ancorata sui fatti emersi, per il concreto pericolo della reiterazione del delitto della stessa specie desunta dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità degli agenti, in rapporto alla naturale permanenza dell'illecito.

Del resto, è palese l'incisivo sacrificio di valori costituzionali irreversibilmente compromessi.

Il delitto di cui al capo b) che, nella sua fattispecie base prevede una pena da uno a sette anni di reclusione, risulta aggravato dall'uso del metodo mafioso, circostanza ad effetto speciale (con aumento di pena da un terzo alla metà) che si reputa specifica (ed attraente) rispetto a quella di cui all'art. 339 c.p., mentre l'ulteriore profilo aggravatorio derivante dalla finalità di agevolare l'attività della associazione mafiosa, opera nei confronti dei quattro maggiori indagati.

I fatti sono gravi:

- 1) perché commessi in danno di magistrati, appartenenti ad un potere dello Stato;
- 2) perché commessi in danno di magistrati del settore penale operanti in "prima linea";
- 3) perché commessi in danno di siffatti magistrati, i quali prestano la loro funzione in zona ad elevata densità mafiosa.

La progressione nella scala di offensività è accentuata dalla reiterazione della condotta e dalla intensità del dolo, massima nel tempo e qualificata nei modi e nel fine.

Ovviamente il quadro delle esigenze cautelari è presunto ex art. 273 c.p.p., ma mai come in questo caso la presunzione legale sintetizza una situazione effettuale di assoluto allarme, in specie se abbinata al contesto associativo.

I reati contestati, la pericolosità sociale degli indagati, la loro capacità criminale nell'ambiente di vita, il tessuto di cointeressenze che li circonda, che li protegge, che dà linfa nel delinquere, rendono attuali e pressanti le esigenze di cautela sociale di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p., esigenze da salvaguardare esclusivamente con l'applicazione della misura cautelare personale in carcere, ogni altra misura palesandosi:

- 1) non proporzionata alla gravità dei fatti ed alla sanzione irrogabile;
- 2) inidonea a tutelare le prospettate esigenze cautelari.

L'attività criminosa, di massimo spessore, ben può essere perpetrata anche all'interno di abitazioni, ovviamente essendo ipotizzabile la concedibilità della sospensione condizionale della pena.

02. Il sequestro preventivo.

L'attività criminosa è stata reiteratamente perpetrata dagli indagati grazie al determinante contributo del periodico IL DIBATTITO, autentico corpo di reato.

Si rende assolutamente necessario procedere al sequestro preventivo di tutti i beni pertinenti alla pubblicazione la cui libera disponibilità è fonte di pericolo reale e per evitare che i reati, in particolare quelli indicati al capo b) ed ascritti in continuazione criminosa, possano essere portati ad ulteriori conseguenze, reiterarsi e proseguire inarrestabilmente nel tempo.

Il sequestro ha per oggetto:

- 1) il fascicolo di autorizzazione per la pubblicazione, n. 10 del 12 novembre 1979, esistente presso il Tribunale concedente, di Reggio Calabria;
- 2) gli strumenti utilizzati per la pubblicazione presso la sede redazionale di via S. Caterina n. 38 in Reggio Calabria;
- 3) le pubblicazioni esistenti presso le edicole ed in diffusione nel territorio nazionale;
- 4) le pubblicazioni acquisite in atti.

P. Q. M.

I) visti gli artt. 272 segg., 285, 292 e 104 CPP e 94 disp. att. CPP,

DISPONE applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti ed a fianco di ciascuno di seguito specificati, nei confronti di:

- 1. ROMEO Paolo, nato a Gallico (RC) il 19.3.1947, per i delitti di cui ai capi a) e b);**
- 2. GANGEMI Francesco, nato a Reggio Calabria il 28.9.1934, per concorso nel delitto di cui al capo a) e per il delitto sub b);**
- 3. GANGEMI Francesco, nato a Reggio Calabria il 10.6.1930, per concorso nel delitto di cui al capo a) e per il delitto sub b);**
- 4. MATACENA Amedeo, nato a Catania il 15.9.1963, per i delitti di cui ai capi a) e b);**
- 5. COLONNA Ugo, nato a Messina il 11.6.1960, limitatamente al delitto di cui al capo b) aggravato ex art. 7 L. n. 203/91 dal solo metodo mafioso;**
- 6. PARTINICO Riccardo, nato a Reggio Calabria il 30.8.1957, limitatamente al delitto di cui al capo b) aggravato ex art. 7 L. n. 203/91 dal solo metodo mafioso.**

Ordina pertanto che a cura degli ufficiali ed organi di polizia giudiziaria e della forza pubblica i predetti siano catturati e immediatamente condotti in un Istituto di custodia per rimanervi a disposizione di questa Autorità giudiziaria.

II) Visti gli artt. 321 c.p.p. e 240 c.p.,

DISPONE il sequestro preventivo del periodico "IL DIBATTITO" e, per l'effetto, dispone la coattiva acquisizione:

- 1) del fascicolo di autorizzazione per la pubblicazione, n. 10 del 12 novembre 1979, esistente presso il Tribunale concedente, di Reggio Calabria;
- 2) degli strumenti utilizzati per la pubblicazione presso la sede redazionale di via S. Caterina n. 38 in Reggio Calabria;
- 3) delle pubblicazioni esistenti presso le edicole ed in diffusione nel territorio nazionale;
- 4) delle pubblicazioni acquisite in atti.

III) RIGETTA, nel resto, la richiesta.

MANDA alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza e perché trasmetta copia al pubblico ministero per l'esecuzione.

Catanzaro, 3 novembre 2004

Il Cancelliere

Il Presidente